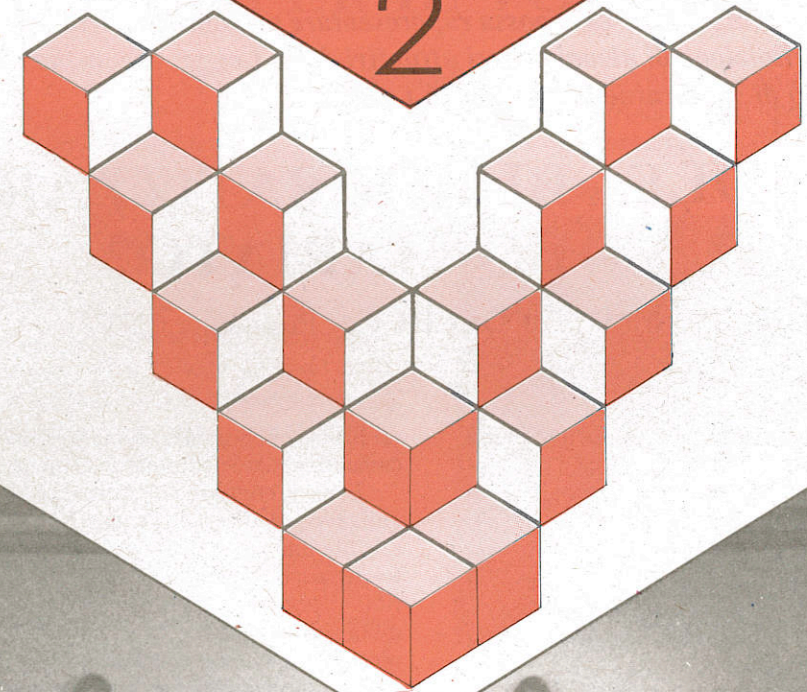


Volontariato oggi 2

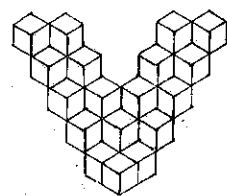


Solidarietà è Sviluppo

2 Conferenza Nazionale del Volontariato

ASSI - Pio Cattedr. Crisiani, 14 - 15 - 16 febbraio 1992





Prima di addentrarci nella lettura di questo numero della rivista e soprattutto prima della parte riguardante i decreti attuativi della legge 266/91, la redazione di Volontariato Oggi pubblica il punto di vista dell'Avv. GIUSEPPE BICOCCHI, Vice Presidente del Centro Nazionale per il Volontariato, perchè crediamo che esso possa rappresentare un punto di partenza anche critico ma costruttivo, per la definizione di alcuni criteri attuativi della Legge, che anche a nostro giudizio, stanno già rischiando di snaturarne in profondità i principi.

SI VUOLE «BUROCRATIZZARE» IL VOLONTARIATO?

di GIUSEPPE BICOCCHI Vice Presidente CNV

La legge quadro sul volontariato ha l'esplicita finalità di «promuovere lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia»; e tale finalità assicura, contro ogni stravolgimento attuativo, a livello nazionale o locale.

Ho assunto pubblicamente questo impegno, intervenendo a nome del Centro Nazionale per il Volontariato di Lucca nel dibattito della giornata conclusiva della seconda Conferenza di Assisi del febbraio scorso: e a tale impegno il centro sarà fedele.

In questo spirito, ho commentato criticamente, con una dichiarazione a caldo su «Il Sole 24 ore», il decreto 14/02/92 del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, circa l'assicurazione obbligatoria degli aderenti alle organizzazioni di volontariato, che prestano attività di volontariato, rilevando che «è un provvedimento pericoloso, il Ministro doveva semplificare anziché complicare gli adempimenti. Già ora esistono formule facoltative di polizze collettive che, pur prevedendo elenchi e registri, non sono così burocratiche».

A mente fredda, devo confermare e ribadire tale giudizio critico fortemente preoccupato: soprattutto con riferimento alle garanzie di libertà, autonomia ed indipendenza, essenziali al volontariato.

Il decreto prevede infatti:

1) l'obbligo per tutte le organizzazioni di volontariato di tenere il registro degli aderenti, numerato e bollato dal Notaio, e annualmente vidimato;

2) l'obbligo di iscriverli gli aderenti addirittura «nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione» e di cancellarli «lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica»;

3) ed una perla finale: «il registro deve essere barrato al termine di ogni giorno ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre giornalmente la data e la propria firma»;

4) oltretutto «le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore, presso cui vengono stipulati le polizze, i nominativi degli aderenti alle organizzazioni e le successive variazioni, contestualmente all'iscrizione al registro».

Tutto ciò dimostra un'assoluta non conoscenza della realtà — spesso modesta e mai burocratica — del volon-

tariato: la cui organizzazione spesso non consente, praticamente, e rende comunque difficile, tali adempimenti.

E ne è conferma il fatto che il decreto, in aperta violazione dell'art. 4 comma 2 della L. 266/91, impone tale obbligo senza distinguere più, all'art. 3, tra «aderenti» generici, e «aderenti che prestano attività di volontariato»: essendo a tutti ben noto come i volontari (per i quali soltanto scatta l'obbligo assicurativo), sono di numero ben più ridotto dei generici «aderenti».

Le conseguenze più gravi di questi pesanti obblighi burocratici è che viene meno ogni riservatezza della organizzazione di volontariato, divenendo sostanzialmente pubblici tutti i registri degli aderenti: giungendo così ad una paradossale «schedatura» di tutti i volontari italiani, con un obbligo mai imposto ad alcuna altra associazione ed altamente pericoloso sul piano della libertà.

La cosa più grave è che tutto questo viene imposto senza alcuna necessità, ed in aperto contrasto con le finalità generali e specifiche della legge sul volontariato.

Già da molti anni, infatti, le Compagnie assicuratrici stipulano, con le organizzazioni di volontariato, polizze «in forma collettiva ed in forma numerica», senza mai essersi sognate di chiedere simili e assurdi adempimenti.

L'art. 4 comma 2 della L. 266/91 attribuisce al Ministero il compito di individuare, col proprio decreto, «meccanismi assicurativi semplificati» mentre il decreto adottato è un'inutile e pericolosa complicazione.

Oltretutto, il decreto non scioglie neppure l'ambiguità di fondo, se cioè l'obbligo assicurativo — e il conseguente obbligo di tenuta dei «registri degli aderenti» — vale solo per le organizzazioni regionali, o per tutte le organizzazioni di volontariato in generale.

Il rischio concreto è quindi che prevalga l'interpretazione astratta e cioè che tutte le organizzazioni di volontariato — in qualunque settore operino e qualunque sia la loro dimensione organizzativa (anche minima ed informale), indipendentemente dal fatto della loro iscrizione o meno ai Registri Regionali, siano ritenute obbligate ad assicurare i volontari e alla conseguente tenuta degli assurdi «registri degli aderenti». E tutto ciò da subito!

Il problema dovrà essere sollevato in sede governativa, subito; ed è opportuno che, su di essi, si pronuncino anche l'Osservatorio Nazionale.

IL MINISTRO JERVOLINO AL CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Domenica 8 marzo il Ministro per gli Affari Sociali Rosa Russo Jervolino ha visitato la sede del Centro Nazionale per il Volontariato, accolta dal vice presidente Giuseppe Bicocchi e dagli operatori. La visita è stata l'occasione per aggiornare il Ministro sulle attività del Centro e poi ipotizzare alcuni collegamenti sia con il Ministero che con l'Osservatorio Nazionale sul volontariato sviluppando le collaborazioni già avviate e l'azione promozionale che il Centro sta svolgendo da anni. Il Ministro, riconoscendo l'importante ruolo svolto dal Centro Nazionale, in particolare attraverso i convegni nazionali di studio, ha sollecitato un rinnovato impegno nell'attuale fase di applicazione della legge quadro. L'attuale fase è, infatti, particolarmente delicata e richiede attenzione e sostegno per l'applicazione della legge e per risolvere eventuali problemi che possono sorgere.

La visita del Ministro a Lucca è proseguita con un incontro con le associazioni di volontariato della provincia impegnate nel settore dell'handicap e con le associazioni degli invalidi e dei non vedenti. L'incontro si è svolto a villa Vecchiacchi, una struttura messa a disposizione dall'Amministrazione comunale, punto di riferimento per la Città per tutta la problematica dell'handicap e sede delle associazioni ANFFAS, AIAS, AISM e ANHSA. Dopo aver brevemente illustrato alcune prospettive aperte dall'approvazione della legge quadro sull'handicap il Ministro ha ribadito il suo impegno nel dare indirizzi alle Regioni per l'iscrizione ai registri del volontariato anche di associazioni come l'ANFFAS e l'AIMS ad oggi in molti casi escluse.



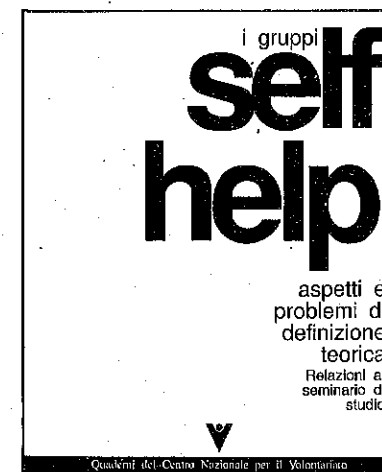
Quaderni del Centro Nazionale per il Volontariato SELF HELP - Aspetti e problemi di definizione teorica

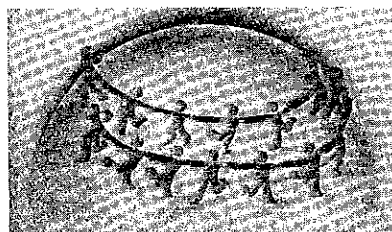
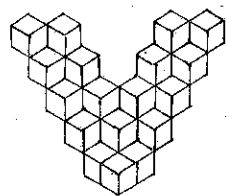
«È nostra convinzione che i gruppi di self-help (o di auto-aiuto o di mutuo aiuto come insieme decideremo di chiamarli: ed è questo del nome un primo problema non certo irrilevante, un nodo preliminare da sciogliere), costituiscono un'importante novità nel più ampio quadro dell'associazionismo sociale in Italia, e meritano di essere studiati a fondo, e anche, per quanto possibile, recuperato ad unità».

Così Giuseppe Bicocchi, Vice Presidente del Centro Nazionale per il Volontariato introduce il volume che qui presentiamo, lavoro conclusivo che raccoglie organicamente le relazioni, le comunicazioni, il contributo delle associazioni presenti al seminario sul self-help realizzato dal Centro Nazionale nel dicembre del '90: «Per una ricerca nazionale sui gruppi di Self-Help in Italia: aspetti e problemi di definizione teorica e di approccio metodologico». L'iniziativa, ci sembra la prima nel suo genere, è stata realizzata nell'ambito della ricerca su: «Famiglia, emarginazione sociale e volontariato» per la quale è in atto una convenzione tra il Centro Nazionale per il Volontariato e il C.N.R.

Dal seminario è emersa una prima importante collaborazione: alcune associazioni nazionali si sono rese disponibili a costituire un gruppo di lavoro che sta raccogliendo dati sulle esperienze di self-help nel nostro paese. Questo volume curato dalla Dott.ssa Costanza Pera raccoglie tutti i materiali scaturiti dal seminario.

Per informazioni: Centro Nazionale per il Volontariato - Via A. Catalani, 158 - 55100 Lucca - Tel. 0583/419500





ASSISI — Riflessioni sulla Conferenza

di Luca Rinaldi e Leonardo Butelli

È difficile capire se la Conferenza di Assisi ha realizzato l'obiettivo che si erano posti i promotori: ampliare il dibattito attorno ad un fenomeno, quale quello del volontariato, alla luce della Legge 266/91 e dei primi significativi decreti attuativi.

A giudicare dalla rassegna stampa e dai servizi radiotelevisivi, a parte qualche rara eccezione, da Assisi non è emersa l'immagine vera del fenomeno, ma un tutto indistinto, come se il volontariato fosse un monolite uguale in ogni sua particella. Non si è riusciti, cioè a far prevalere l'idea che possano esistere problemi diversi, che diversi settori siano tra di loro lontani, per tradizione, cultura e scelte di vita e che il volontariato non è un «esercito» della salvezza schierato compatto a difendere un antico baluardo.

Quando su Assisi si sono accesi i riflettori della ribalta le singole individualità, le capacità, le genialità, le lacune sono svanite ed è emerso come al solito l'«esercito», il numero dei soldati e la retorica dell'alza bandiera.

Come d'incanto l'informazione ha disperso le grandi conquiste legislative, le reali difficoltà di integrazione con i pubblici poteri, il vero volto del volontariato ed è risuonata forte e chiara la polemica politica tra i partiti.

Ma che ne è delle leggi come la 142, la 241 e più recentemente la 266 e la 381? Un mistero che la grande informazione alimenta a dismisura. Eppure Assisi doveva rappresentare, proprio per l'emblematicità degli organizzatori e dei partecipanti, un momento di riflessione istituzionale per l'approfondimento del valore che queste leggi tentano di dare al rapporto tra cittadini e pubblici poteri. Come già abbiamo fatto a Lucca, ripetiamo ancora agli operatori dell'informazione di non fermarsi nel salotto della politica, ma di andare oltre e dare spessore anche a quelle conquiste che tanto faticosamente la società civile, il volontariato ha contribuito a realizzare.

Fatta questa doverosa premessa cerchiamo ora di addentrarci dentro la conferenza di Assisi per coglierne i reali contenuti.

L'argomento principe è stata la legge che è stata analizzata in ogni sua parte, norma «liberante e garantista» — come l'ha definita il Sen. Leopoldo Elia, relatore in Senato della legge — dove il carattere opzionale ne pervade lo spirito.

«In pratica, la legge stabilisce gli oneri che si devono sostenere se si vogliono raggiungere determinati risultati.» (Jervolino).

C'è invece addirittura chi, come le province di Trento e Bolzano, vi ha voluto vedere una prevaricazione delle competenze garantite alle autonomie locali

da parte del Costituente ed ha perciò adito la Corte Costituzionale (per quanto riguarda la sentenza vedi riquadro a pag. 5).

La realtà è che ci troviamo di fronte ad una legge promozionale che agisce per incentivi e che regola i rapporti con gli enti pubblici, quando le organizzazioni di volontariato desiderino intrattenerli.

«Una legge che non comprime la libertà del volontariato, ma che potrebbe essere definita una carta dei diritti dei gruppi di volontariato che intendono collaborare con le istituzioni. La Legge 266 va inquadrata anch'essa nella logica dei diritti di cittadinanza. Diritti non dei singoli ma dei gruppi sociali» (Jervolino).

Una legge, quindi, che lascia la più ampia libertà alle associazioni, sia nel momento genetico, che in quello della scelta della propria specifica attività. Una legge, come detto, garantista nei confronti di possibili prevaricazioni da parte delle Regioni, perché è stato ridotto al minimo il loro potere discrezionale, essendo stati stabiliti i criteri di priorità da adottare al momento dell'iscrizione in quei registri su cui si baserà in seguito la possibilità di accedere agli incentivi previsti dalla legge. «Una legge — come ha ricordato Elia — che vuole solamente lambire il cuore profondo del volontariato».

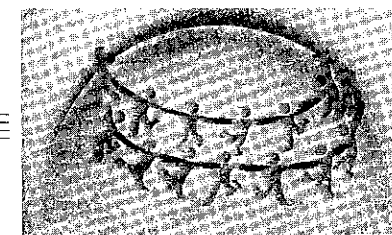
Se queste poche parole riescono ad esprimere il senso di una legge, sicuramente devono far riflettere le preoccupazioni espresse da Achille Ardigò che ha fatto propri i timori latenti presenti all'interno delle organizzazioni di volontariato e che possono essere riassunti con una semplice asserzione: paura di manipolazione, o forse meglio, timore di appiattimento sulle posizioni politiche dello Stato e degli Enti locali.

Ardigò, conscio della possibilità che un tale rischio possa realmente verificarsi, suggerisce che «quanto più le organizzazioni di volontariato registrate saranno assorbite in relazioni funzionali e/o di supplenza con il potere pubblico, tanto più potranno avere bisogno di tenere i contatti con gruppi volontari non registrati, veri gruppi di controllo che li aiutino a cogliere i rischi di integrazione nel sistema».

In effetti non si può negare che, specie in casi di ripetute convenzioni amministrative tra Stato centrale o locale e associazioni di volontariato, esiste nella realtà il problema di un «assorbimento-sradicamento» del senso dell'agire volontaristico.

Diventerà, perciò, fondamentale il «ruolo di allerta» delle organizzazioni di volontariato che non avranno voluto presentare domanda di riconoscimento.

A questo proposito, per le ricchezze esperienziali e progettuali che troviamo all'interno delle organizza-



zioni di volontariato, capaci di sperimentare soluzioni nuove di fronte a nuove emergenze, capaci di adattare il proprio impegno alle più impellenti necessità, è importante preservarle da una «contaminazione» istituzionale che le farebbe decadere a semplici organismi esecutori di ordini o meglio a semplici strumenti di cui il «pubblico», cosciente delle proprie carenze, si serve in determinate situazioni.

Per mons. Giuseppe Pasini, è possibile che il volontariato corra il rischio di una burocratizzazione; nonostante ciò ha invitato le associazioni di volontariato a utilizzare i meccanismi finanziari previsti, ma ha messo in guardia su un punto ben preciso: «Evitate di dipendere totalmente dal denaro pubblico, l'esempio delle ONG a questo proposito è illuminante».

Infine, una proposta: «Se è vero che i destinatari dell'azione del volontariato sono spesso alcune fasce marginali della società, e tra questi sicuramente quelli considerati poveri dalla Commissione di Indagine sulla povertà, lancio la proposta di creare un collegamento fra l'Osservatorio del Volontariato e la suddetta Commissione, rapporto che, inoltre, potrebbe essere facilitato dal fatto che entrambi fanno capo al Dicastero per le politiche sociali».

«Devo, inoltre, doverosamente intervenire sulla poca considerazione che è stata data (quasi nulla: il Tg 1 ha dedicato solo una ventina di secondi) al secondo rapporto sulla povertà predisposto da una fonte istituzionale come la Commissione di indagine, presieduta dal prof. Sarpellon, che ha fotografato la situazione di ingiustizia presente nel nostro Paese, dove aumenta la ricchezza, ma dove, di pari passo, aumenta anche la fascia sociale della povertà relativa, al ritmo di oltre un milione di persone all'anno. Se questa è la situazione, il volontariato, in quanto soggetto politico — come ha ricordato Giovanni Nervo —, deve far conoscere attraverso i suoi strumenti che cosa è la povertà e quale è la sua dinamica».

Concludendo, vogliamo citare l'intervento di Walter Veltroni, del PDS, erede di una tradizione filosofica e politica che almeno in Italia ha sempre guardato con sospetto a questo nuovo soggetto sociale.

«La politica ha un debito di rispetto nei confronti del volontariato. Fino ad oggi i politici si sono dimostrati indifferenti, non vorrei, ora, che si passasse all'opposto ad una strumentalizzazione o peggio ad una moda passeggera; un soggetto, quindi, da corteggiare ed utilizzare fino a quando è un cavallo vincente. Secondo noi, è chiaro che il volontariato, non sostituisce lo Stato, ma anzi lo integra e lo trasforma mettendone in funzione tutti i meccanismi necessari al fine di creare una società solidale».

Per «pubblico» deve quindi, intendersi, lo Stato più il privato sociale».

Ogni commento in proposito sembra superfluo, se paragoniamo le posizioni attuali con quelle espresse meno di 15 anni fa e difese con tanto accanimento.

Naturalmente, ben vengano i cambiamenti e i «pentimenti».

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA LEGGE 266

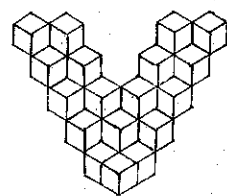
La nuova legge-quadro sul volontariato (la n. 266/91) non invade le competenze attribuite alle regioni e province autonome perché contiene principi generali dell'ordinamento giuridico. La Corte costituzionale (sentenza n. 75/92) ha respinto le questioni di legittimità sollevate dalle province di Trento e Bolzano. Le ricorrenti censuravano varie norme del provvedimento prima fra tutte l'articolo 1.2 secondo cui «la presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato».

Secondo le province autonome, se i principi stabiliti dalla legge statale si applicano alle varie materie in cui possono operare le associazioni di volontariato, violano le norme dello statuto speciale che assicurano alle due province competenze esclusive in materia di ordinamento degli uffici, assistenza, attività artistiche e culturali locali, addestramento e formazione professionale. Tutti campi in cui le nuove norme sul volontariato incidono, nonostante la disposizione finale della legge 266/91 faccia salve le competenze regionali.

Anche altre norme venivano messe sotto accusa dal ricorso: l'articolo 3 (requisiti delle organizzazioni di volontariato); il 6 (requisiti regionali e provinciali delle medesime organizzazioni); il 7 (convenzioni tra organizzazioni e enti pubblici); il 10 (contenuti delle norme regionali e provinciali sul volontariato); il 12 (compiti dell'osservatorio nazionale sul volontariato) e il 15 (fondo speciale per le organizzazioni).

Censure ritenute infondate dalla Consulta: «La premessa interpretativa — dice la Corte — consiste nel ritenere che il volontariato sia una materia, seppure formata dalla confluenza di segmenti o di profili riconducibili a più settori di attività». Il volontariato, invece, è un modo di essere della persona nell'ambito dei rapporti sociali, e sfugge dunque a qualsiasi rigida classificazione di competenza: può trovare spazio in ogni campo della vita comunitaria, tanto se riservato ai poteri dello Stato, quanto se assegnato alle attribuzioni delle regioni e province autonome.

Peraltro il volontariato è l'espressione di un principio di solidarietà, messo dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento, tanto da essere garantito (articolo 2) con i diritti inviolabili dell'uomo. Di conseguenza è necessario che il legislatore statale stabilisca le condizioni per lo svolgimento del volontariato nel modo più uniforme possibile su tutto il territorio. E a questo scopo la legge del 1991 fissa i principi a cui devono attenersi le regioni nel regolare i rapporti con le organizzazioni di volontariato, da ritenere «principi generali dell'ordinamento giuridico», perché attengono a supremi valori costituzionali.



I DECRETI ATTUATIVI LEGGE 266/91

a cura di Luca Rinaldi

Per quanto riguarda i decreti attuativi degli artt. 4, 8, 9, 15, della legge 266/91, crediamo di fare cosa gradita pubblicando tutto il materiale a nostra disposizione, puntualizzando anche alcune espressioni significative che i Ministri ed i responsabili dei settori oggetto della nostra attenzione hanno manifestato durante l'incontro di Assisi.

Circa l'art. 4, che si riferisce alle polizze assicurative, il decreto è già stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, curato dal Ministro dell'Industria, Bodrato, che per l'occasione ha sottolineato che si tratta di «un provvedimento molto semplice, di soli 4 articoli, che non disciplina i singoli casi, le franchigie, i premi, i tipi di copertura, i massimali ecc... Sarà l'autonomia contrattuale delle parti a stabilire i particolari della polizza assicurativa».

Gli unici oneri a carico delle associazioni consistono nella vidimazione di appositi registri dove dovranno essere iscritti i volontari.

Questo strumento — ha continuato il Ministro — viene introdotto per dare maggiori garanzie ai volontari e risulterà utile anche sul versante della trasparenza.

Naturalmente, qualora insorgessero dubbi durante il periodo di attuazione non escludo la possibilità di redigere una circolare esplicativa che faccia chiarezza sui punti oscuri.

Per quanto riguarda gli artt. 8-9, il Ministro delle Finanze ha tenuto a precisare che il termine delle agevolazioni fiscali per le organizzazioni di volontariato è un termine improprio, non adatto ad esprimere il valore del contenuto di questi articoli. «Lo Stato in realtà, non prevede nessuna agevolazione, sarebbe, infatti, incredibile se ci fosse un prelievo fiscale nei confronti di chi fornisce prestazioni in supplenza dello Stato. Più che di agevolazioni, la chiamerei una norma di accompagnamento per chi sostituisce lo Stato».

Naturalmente, per ovviare ai sicuri tentativi di infiltrazione di coloro che vorrebbero usufruire abusivamente di queste norme di franchigia fiscale, il Ministro ha provveduto ad inviare agli uffici periferici delle imposte una circolare che aiuta a selezionare le do-

mande che verranno presentate. «È necessario, infatti, proteggere la purezza del volontariato, per evitare che i furbi possano appropriarsi di una etichetta nobile».

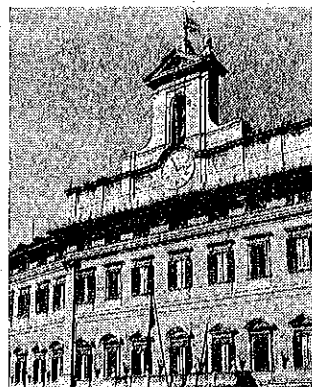
È da sottolineare, infine, come per la prima volta il Ministero delle Finanze abbia concertato alcune misure fiscali con un altro dicastero, ribadendo a tal proposito la necessità di questo «provvedimento visto non come una franchigia, ma come un doveroso accompagnamento verso quelle associazioni che in taluni settori suppliscono lo Stato».

«Infine, riguardo all'art. 15 dobbiamo ricordare che l'obiettivo è quello di trovare fondi per il volontariato individuando, in modo innovativo, come fonti di finanziamento le Casse di Risparmio, scorporata — l'impresa bancaria dalla fondazione — tramite la legge Amato-Carli».

«I fondi, quindi, — è intervenuto Massimo Santoro della Banca d'Italia — si attingeranno da quella parte di somme che comunque sarebbe stata destinata ad assistenza e beneficenza, sia dalle Casse che non hanno operato ancora lo scorporo (circa la metà), sia dalle altre. È da tener presente, tuttavia, che entro il prossimo agosto tutte le banche dovranno avere scorporato l'attività bancaria».

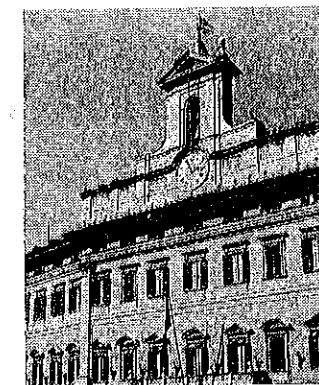
Il decreto attuativo dell'art. 15 stabilisce che le somme servano per istituire centri di servizio, i cui «attori» saranno le casse di risparmio, le fondazioni, il volontariato, gli enti locali e le Regioni, presso le quali i fondi stessi saranno allocati. Ogni banca sarà tenuta a versare il 50% della somma alla Regione in cui ha sede legale, mentre il restante 50% può essere destinato ad una Regione diversa. L'ente locale, gli organismi di volontariato e le banche gestiranno, attraverso un comitato, questi fondi. Data la limitatezza delle somme, si cercherà di mediare tra tutte le esigenze, eventualmente creando centri specializzati. Dobbiamo, infine, ricordare che un centro di servizio può essere un'organizzazione di volontariato o un centro di imputazione di rapporti giuridici che abbia, per vocazione dichiarata nel proprio statuto, l'esercizio del volontariato».

Di seguito, quindi, pubblichiamo il decreto 14 febbraio 1992 emanato dal Ministro dell'Industria, Bodrato, sugli adempimenti assicurativi per le associazioni; il decreto 21 novembre 1991 emanato dal Ministro del Tesoro, Carli, di concerto con il Ministro degli Affari Sociali, Jervolino, per la costituzione di fondi Speciali; la circolare n. 3/92 del Ministro delle Finanze, Formica, circa le agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni di volontariato ed infine il decreto attuativo dell'art. 12 della Legge 266/91, riguardante l'Osservatorio nazionale per il volontariato.



VOLONTARI SEMPRE ASSICURATI SOLO SE IL REGISTRO È VIDIMATO

(DECRETO MINISTERIALE 14 FEBBRAIO 1992)



ARTICOLO 1

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti che prestino attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

ARTICOLO 2

Polizze assicurative

1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica.

2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'articolo 3.

3. Le predette assicurazioni devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato, che prestano attività di volontariato, sulla base delle risultanze del registro di cui all'articolo 3 alla data di stipulazione delle polizze, nonché coloro che aderiscono all'organizzazione in data successiva.

4. Per questi ultimi le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro.

5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.

6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi degli aderenti alle organizzazioni e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione al registro di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 3

Adempimenti delle organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Il registro deve essere annualmente vidimato.

2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità il luogo e la data di nascita e la residenza.

3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.

4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.

5. Il registro deve essere barrato al termine di ogni giorno ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre giornalmente la data e la propria firma.

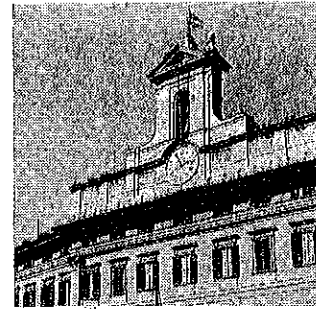
ARTICOLO 4

Controllo

1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) nei limiti delle proprie competenze.

2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all'Osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'articolo 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse.

MODALITÀ PER LA COSTITUZIONE DI FONDI SPECIALI PER IL VOLONTARIATO PRESSO LE REGIONI (DECRETO MINISTERIALE 21 NOVEMBRE 1991)



ARTICOLO 1.

Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990, e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 256 destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio preventivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e, dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2 comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministro del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2 comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

ARTICOLO 2.

Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato «fondo di cui alla legge n. 266 del 1991», nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili esclusivamente per i centri di servizio di cui all'art. 3, che le utilizzano per le finalità di cui all'art. 4.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

dal presidente della giunta regionale, ovvero da un suo delegato;

da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato — iscritte nei registri regionali — mag-

giormente presenti nel territorio regionale, nominati dal presidente del consiglio regionale;

da un membro nominato dal Ministro per gli affari sociali;

da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 5;

da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 6.

I membri restano in carica per un biennio. Le cariche sono gratuite; ai membri compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

3. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

4. Il comitato di gestione:

a) riceve le istanze per la istituzione dei centri di servizio di cui al successivo art. 3 e, d'intesa con l'ente locale interessato, istituisce i centri di servizio secondo le procedure di cui al medesimo articolo;

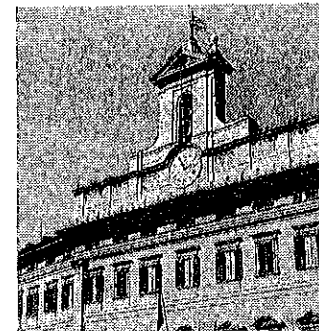
b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato «Elenco regionale dei centri di servizio di cui al D.M. n.» e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

c) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;

d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

e) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti.

5. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuo frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei dodici mesi precedenti. La medesima Associazione provvede



a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

6. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuando in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale.

Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

ARTICOLO 3.

Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque nonché gli enti e le classi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro servizi di cui all'art. 15 della legge citata.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito; l'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la stessa, corredata del proprio motivato parere, al comitato di gestione.

3. Il comitato di gestione iscrive il centro di servizio nell'elenco di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del presente decreto, previo accertamento che il centro stesso:

a) sia un'organizzazione di volontariato iscritta al registro di cui all'art. 6 della legge, ovvero

b) sia una fondazione riconosciuta ovvero altro soggetto autonomo di imputazione di rapporti giuridici, il cui statuto preveda lo svolgimento di attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 4, lettera b), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio di cui alla lettera b) del comma 3 sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento dell'attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

ARTICOLO 4.

Compiti dei centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato. In particolare, fra l'altro:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita culturale della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

ARTICOLO 5.

Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, depositano presso enti creditizi da loro scelti, iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, a favore di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento.

2. I centri di servizio redigono rendiconti preventivi e consuntivi. Tali rendiconti sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio.

I proventi rivenienti invece da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

ARTICOLO 6.

Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprio provvedimento, tenendo conto delle rispettive realtà locali, quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del presente decreto.

ARTICOLO 7.

Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale del volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991.

3. Il primo riparto di cui al precedente art. 2, comma 5, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale degli enti o casse di cui all'art. 1, comma 1, sino al 30 giugno 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Volontariato esenzione solo su domanda

Circolare del ministero delle Finanze sulla non imponibilità Irpeg e Ilor dei proventi commerciali marginali

Con legge n. 266 dell'11 agosto 1991, pubblicata nella G.U. n. 196 del 22 agosto 1991, concernente le attività di volontariato, sono state, tra l'altro, introdotte agevolazioni fiscali nei confronti dei soggetti destinatari della legge stessa.

L'attività di volontariato così come definita dall'articolo 2 della legge, è «quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione, di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà». Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestate, entro limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.

L'articolo 3 della legge n. 266 stabilisce che le organizzazioni di volontariato «possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico», lo stesso articolo 3 stabilisce poi che «negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto... devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro... i criteri di ammissione e di esclusione» degli aderenti.

Si osserva al riguardo che la compatibilità con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilità degli aderenti e, soprattutto, la necessità dell'assenza di fini di lucro rende impossibile per le organizzazioni di volontariato destinatarie della legge in oggetto, ai fini fiscali, la costituzione in forma societaria, considerato in particolare il disposto dell'articolo 2247 del codice civile, che prevede come finalità essenziale del contratto di società «l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili».

Sono escluse, pertanto, anche le società cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci traggono, comunque, una utilità diretta incompatibile con le finalità solidaristiche della legge n. 266.

Peraltro, va considerato che la recente legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ha introdotto una particolare disciplina per le cooperative sociali che «hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini».

È da rilevare che ai fini fiscali le organizzazioni

di volontariato costituite in forma di associazione e di fondazione hanno, in considerazione dei fini statuari, la natura di enti non commerciali.

I benefici tributari, con riferimento ai tributi sul reddito, sono recati dall'articolo 8 — commi 3 e 4 — e dall'art. 9.

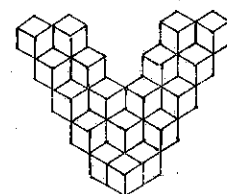
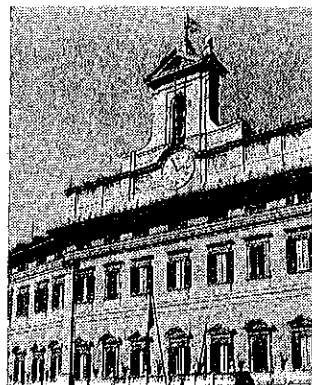
L'applicazione dei benefici medesimi è condizionata all'iscrizione delle organizzazioni nei «registri generali delle organizzazioni di volontariato» tenuti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 4 della legge in esame.

In particolare il comma 3 dell'art. 8 ha aggiunto il comma 1 ter all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102.

Detto comma 1 ter è così formulato: «Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultino iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65, e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50% della somma erogata entro il limite del 2% degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni».

La disciplina delle misure agevolative in favore delle erogazioni liberali è quindi rinviata ai decreti legislativi previsti dalla norma di delega di cui all'articolo 17 della legge 408 del 1990.

Il comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 266 stabilisce che «i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg) e dell'imposta loca-



CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO

Presidente: Piero Baccelli

Inserito a cura di Costanza Pera

Hanno collaborato:

Baldocchi Roberto - Batistini Massimo - Bertini Gino - Bertolucci M. Pia - Biagi Roberto - Bianchini Alessandro - Bonetti Francesco - Cavilli Rolando - Cuoci Luigi - Intaschi Aldo - Mazzarella Ela - Pardini Cesare - Pucci Michela - Sodini Eugenio - Sodini Mario.

Sede: Viale Giusti, 593 55100 - Lucca tel. 954113
Segreteria: Amministrazione Provinciale di Lucca
Cortile Carrara - tel. 418286

SOLIDARIETÀ CON LA RUSSIA

Già nella primavera dello scorso anno alcuni gruppi di volontariato della provincia si erano riuniti per una raccolta di generi alimentari, giocattoli, medicinali e vestiario da destinare all'orfanotrofio e alle famiglie più bisognose di Protvino, una cittadina nella regione di Mosca in Russia.

Dopo il primo trasporto (14 quintali di materiale) ed a seguito dell'aggravarsi della situazione socio-economica del paese, il comitato ha deciso di riproporre una raccolta di generi alimentari, medicinali e fondi destinati all'acquisto di siringhe monouso, materiale sanitario di prima necessità e di una incubatrice da inviare al reparto di Pediatria della clinica medica di Protvino.

Il Comitato, che ha sede presso la parrocchia di S. Anna (Lucca) ed ha il patrocinio del Comune e della Provincia di Lucca, è composto da: Associazione Italia-Urss, Avis e Cav di Pieve Fosciana, Associazione agricoltura e vita, Caritas e parrocchia di S. Anna, Fratres di S. Anna con la collaborazione della sezione femminile della Croce Rossa Italiana.

Il Comitato è naturalmente aperto alla collaborazione e all'adesione di associazioni, enti, aziende, singoli cittadini. Per ulteriori informazioni si può far riferimento ai Sigg. Enio Balderi (tel. 581245), Maurizio Cavani (62732), Natascia Franceschini (53937).

IL SALUTO DEL NUOVO PRESIDENTE

La mia nomina a Presidente della Provincia riassume in sé anche la carica di Presidente della Consulta provinciale del Volontariato, organismo voluto oltre 10 anni fa da questa Amministrazione, per favorire e sviluppare i rapporti tra le istituzioni e le tante esperienze del privato sociale del nostro territorio.

È con vivo piacere, dunque, che porgo il mio saluto agli oltre 400 gruppi operanti in provincia, un saluto che si unisce all'impegno della nuova Giunta a proseguire, e se possibile incentivare, i rapporti e le collaborazioni con il volontariato.

Il periodo che stiamo vivendo è particolarmente fecondo e impegnativo: molti statuti di enti locali hanno previsto uno spazio per il volontariato ed anche a livello nazionale si aprono nuove prospettive a seguito dell'approvazione della legge quadro. Ma i volontari sanno bene che non bastano le disposizioni normative, che vanno comunque applicate e rese operative, per sostenere il volontariato, ma è importante sviluppare rapporti forti con le comunità e gli enti locali.

Due appuntamenti ci aspettano nei prossimi mesi: l'attuazione della legge quadro attraverso i decreti dei vari Ministeri e l'adeguamento della legge regionale e l'approvazione dei regolamenti che concretizzeranno le linee di fondo espresse negli statuti degli enti locali.

Anche queste scadenze con cui dovremo misurarci saranno l'occasione per un dibattito a cui invitiamo, fin d'ora, tutti i gruppi a partecipare attivamente.

Riconfermiamo, infine, le linee generali di impegno delineate nella relazione previsionale e programmatica dell'Ente allegata al bilancio di previsione 1992 che prevedono:

— la promozione e il collegamento tra associazioni e gruppi di volontariato operanti in provincia anche attraverso strumenti informativi, conoscitivi e di sostegno economico;

— la necessità di sviluppare e sostenere le iniziative di collegamento tra i gruppi su singoli settori di intervento:

* consulta provinciale per l'immigrazione

* Protezione civile (C.O.V.)

* settore della prevenzione sanitaria

ed altri organismi di collegamento che si riterrà utile costituire;

— la collaborazione con il Centro Studi Nazionale che proprio in questo anno realizzerà il VII Convegno nazionale.

Augurando un buon lavoro a tutti per la continuazione delle attività intraprese ed anche per lo sviluppo di nuove iniziative, rinnovo la disponibilità dell'Ente e mia personale a continuare quel rapporto di reciproco interesse avviato in questi anni.

Il Presidente
Piero Baccelli

INIZIATIVE DI FORMAZIONE

CROCE VERDE VIAREGGIO

«Impariamo ad imparare» è la slogan che accompagna l'iniziativa di formazione del volontariato avviata recentemente dalla Croce Verde di Viareggio. Si tratta di un progetto per sensibilizzare la comunità cittadina sulla disabilità, sui fenomeni di disagio sociale e sanitario permanenti e temporanei; per studiare i fenomeni socio-culturali della collettività con un respiro unitario, superando le divisioni settoriali; per formare volontari in grado di rispondere, di più e meglio, ai bisogni collegati a questi problemi.

Il corso approfondirà alcune tematiche di particolare attualità e urgenza: le polidipendenze (22 febbraio - 15 aprile), gli anziani (9 maggio - 20 giugno), i malati terminali (12 settembre - 11 novembre). L'iniziativa è articolata in dibattiti aperti al pubblico e lavori di gruppo per in massimo di 60 partecipanti.

Questo il programma della prima sezione:

Polidipendenze:

* 22 febbraio ore 16 Marisa Malagoli Togliatti, Università «La Sapienza» Roma - Tossicodipendenza e maternità.

* 29 febbraio ore 16 conferenza di Ustik Avico, Istituto superiore di Sanità Roma - Aspetti sanitari dell'abuso di droghe ed adempimenti previsti dalla normativa vigente.

* 14 marzo ore 16 Luigi Colusso, servizio alcolologia USL di Treviso - Alcolismo, problemi alcol-correlati e comunità locale.

* 28 marzo ore 16 tavola rotonda sul tema I percorsi possibili del recupero psico-medico-sociale nelle polidipendenze
coordina Remigio Raimondi - Dipartimento salute mentale USL 2 Massa
Partecipano: Mauro Ceccanti - VI clinica medica Università «La Sapienza» Roma; Teodora Macchia - Istituto superiore di sanità Roma; Franco Taggi - Istituto superiore di sanità Roma.

Dal 29 febbraio al 15 aprile sono previsti i lavori di gruppo sotto la guida di Ettore Pasculli, psichiatra del Centro alcolologia dell'USL di Massa e di Riccardo Domenici, psicologo terapeuta relazionale. La prima sezione del corso di formazione si concluderà sabato 9 maggio con un esame finale e la consegna dei diplomi.

Per ulteriori informazioni: Croce Verde - Corso Garibaldi, 171 - 55049 Viareggio - Tel. (0584) 962962.

ANFFAS DI LUCCA

L'ANFFAS di Lucca (Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Adulti Subnormali) in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale ed il Provveditorato agli Studi promuove nei mesi di marzo e aprile una serie di incontri a carattere seminariale sul tema

Quale orientamento per il disabile?

Le iscrizioni che verranno accettate fino ad un massimo di 100 unità, sono aperte a Presidi, Docenti e Assistenti delle Scuole Secondarie di I e II grado. Gli incontri si svolgeranno nella Sala di Rappresentanza della Provincia secondo il seguente programma:

Giovedì 5 marzo 1992

Ore 16,00 relazione «Orientamento scolastico e professionale dei portatori di handicap»
Dott. U. PANETTA - Primo Dirigente - Direzione Generale Istruzione Professionale Ministero Pubblica Istruzione.

Ore 17,30 Intervento delle UU.SS.LL. del territorio provinciale sulla L.R. 73/82.

Venerdì 13 marzo 1992

Ore 15,00 «Dalle medie alle superiori: un percorso scolastico e non una scelta improvvisata»
Dott.ssa P. MASI - psicologa S.M.I. - USL n. 5 - Roma

Ore 16,30 «La Circolare Ministeriale n. 262/88 e le sue applicazioni nella Provincia di Lucca»
Prof. G. CIRI - Preside Liceo Scientifico «A. Vallisneri» Lucca

Giovedì 2 aprile 1992

Ore 15,00 «La formazione professionale fra la scuola e il lavoro»
Dott. Erio BIOLCHINI - responsabile PROGETTI CEE F.P. per disabili dell'Amministrazione Provinciale di Modena.

Ore 16,30 «Legge regionale 16/85 relativa alle iniziative di F.P. rivolte ai portatori di handicap realizzate nella provincia di Lucca»
Intervento dell'Assessorato alla F.P. di Lucca.

Venerdì 10 aprile 1992

Ore 15,00 «Oltre la scuola, integrazione nella società dei portatori di handicap attraverso l'inserimento lavorativo»
Dott. E. MONTIOBBIO - medico neuropsichiatra responsabile del servizio tutela anziani e handicappati della U.S.L. XII di Genova.

Ore 16,30 Intervento delle UU.SS.LL. del territorio sulla L.R. n. 73/82.

CROCE VERDE P.A. LUCCA

La Croce Verde P.A. di Lucca organizza nel periodo 4 marzo - 30 aprile un corso di pronto soccorso e di educazione sanitaria.

Riportiamo di seguito il programma degli incontri che si terranno alle ore 21 c/o la sede sociale dell'associazione. Per informazioni rivolgersi alla Croce Verde in Via Brunero Paoli, 3 - Lucca - Tel. 47714.

4/3	Anatomia e fisiologia umana Dr. C. Del Carlo
5/3	Traumatologia Dr.ssa L. Meli
10/3	Tecniche infermieristiche Infermieri Professionali C. Giovannelli e G. Nieri
11/3 e 12/3	Tecniche di barellaggio (per il 1° e 2° gruppo) (a cura dei Militi Volontari)
19/3	Tecniche di piccolo e pronto soccorso Dr. M. Carmassi
24/3 e 26/3	Tecniche di rianimazione (per il 1° e 2° gruppo) Dr. P. Mungai
31/3 e 2/4	Tecniche di rianimazione (II) (per il 1° e 2° gruppo) Dr. P. Mungai
7/4	Accidenti vascolari-cerebrali Dr. M. Mattioli
9/4	Problemi connessi alle maxi emergenze Dr. M. Mattioli e Dr. P. Mungai
14/4	Insufficienze respiratorie acute e edema polmonare acuto Dr. M. Mattioli
16/4 e 23/4	Uso delle apparecchiature sull'unità mobile di rianimazione (per il 1° e il 2° gruppo) Dr. M. Carmassi
30/4	Colloquio finale

ISTITUTO STORICO LUCCHESSE

Una nuova iniziativa per il mese di marzo organizzata dall'Istituto Storico Lucchese in collaborazione con la Provincia: il 41° ciclo di Incontri Culturali. L'argomento trattato nei 4 appuntamenti sarà «Scienziati ed eruditi a Lucca nel '400». Inizierà, sabato 7 marzo, il Prof. Riccardo Fubini che parlerà del tema: «All'uscita dalla Scolastica medievale: i Dialogi ad Petrum histrum di Leonardo Bruni». Sabato 14 marzo sarà il Prof. Stefano Toussaint a tenere una conferenza su «Il '400 lucchese tra scienza e retorica». Seguirà, il sabato successivo, 21 marzo, la Prof.ssa Maria Rosa Cortesi con una relazione «Per una storia della cultura a Lucca nella seconda metà del '400: eruditi e biblioteche». L'incontro conclusivo, sabato 28 marzo, avrà come protagonista il Dott. Marco Paoli che tratterà di «Libri e committenza privata: episodi di raffinata bibliofilia nel '400 lucchese». Gli incontri culturali, aperti a tutti gli interessati, si terranno sempre alle 17.30 nella sala della Biblioteca «G. Fambrini» dell'Istituto Storico in Cortile Carrara 12.

ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI

Si è inaugurato, martedì 25 febbraio il corso «Tecniche del tessuto a Lucca» promosso dall'Associazione Amici dei Musei nell'ambito dei corsi di formazione per i volontari. Il corso, a numero chiuso di 25 persone, preparerà volontari che andranno a fare servizio nei Musei Statali (a seguito della recente convenzione con il Ministero per i Beni Culturali), e si renderanno disponibili anche presso le parrocchie e Musei locali, per quanto riguarda un servizio rivolto specificatamente ai tessuti. Vi saranno lezioni teoriche effettuate da esperti ed sono previste anche visite a laboratori di tessuti e musei specializzati. Pubblichiamo di seguito il programma, specificando che il corso si terrà presso la sede sociale in Piazza del Collegio, 17 - Lucca (tel. 47.643) il martedì con inizio alle ore 17.00.

- 1) Il telaio a licci
- 2) Visita a Palazzo Mansi ai telai
- 3) Le armature semplici
- 4) Le armature complesse
- 5) I velluti
- 6) Visita a Zoagli
- 7) I tessuti oggi
- 8) Paramenti sacri e liturgici
- 9) Visita al Museo del tessuto di Prato

A fine corso è previsto un incontro aperto a tutta la cittadinanza ed ai soci, con la Dott.ssa Graziella BUTAZZI che parlerà sul tema «Storia della moda».

SOLIDARIETÀ CON LA CROAZIA

La grave situazione creatasi in seguito al conflitto serbo croato ha spinto anche le associazioni di volontariato della nostra provincia ad intervenire con aiuti a favore della popolazione e dei profughi della Croazia. In questa come in altre situazioni di emergenza internazionale il volontariato si è fatto punto di riferimento per la raccolta di aiuti sviluppando rapporti continuativi con le realtà croate.

Di seguito offriamo uno spaccato degli interventi realizzati fino ad oggi; il quadro forse non è esaustivo ma rispecchia comunque la mobilitazione creatasi anche nel nostro territorio e la sensibilità crescente su questi temi.

L'Amministrazione provinciale ha promosso il 13 febbraio un incontro con le associazioni per acquisire notizie e informazioni sulle iniziative realizzate e per verificare la possibilità di un contributo ed un sostegno agli interventi umanitari già realizzati o in corso.

GARFAGNANA

Una raccolta di alimentari, medicinali, giocattoli e vestiario è stata realizzata presso il Centro di raccolta permanente del CAV (Corpo Antincendio Volontario) di Pieve Fosciana. Il centro di raccolta, che ha sede in Via Dante Alighieri, è stato allestito da circa un anno per sostenere tutte le situazioni di maggiore difficoltà nel mondo. La collaborazione è stata molto diffusa: scuole elementari di Castelnuovo, Camporgiano e Barga, materne di Pieve Fosciana, parrocchie di Pontecosì, Poggio, Vagli, Barga, il Gruppo volontari «Portezza» di S. Romano Garfagnana, i comitati paesani di Castiglione, Molazzana, Cascio, Sassi, Eglio, i donatori di sangue dei gruppi Fraternes e Avis, la Confraternita S. Vincenzo de' Paoli di Pieve Fosciana, la Misericordia di Galliciano e tanti cittadini a livello individuale. L'ultima missione a favore della Croazia si è realizzata i primi di febbraio in collaborazione con il Ministero croato del lavoro, sicurezza sociale e famiglia e con l'ambasciata italiana a Zagabria. Il trasporto è stato reso possibile grazie all'aiuto del Comune di Pontassieve che aveva già collaborato ad un'analoga iniziativa della Pubblica Assistenza locale. Sono stati raccolti e consegnati alla popolazione croata: 40 quintali di generi alimentari, 3 quintali di medicinali, 34 quintali di capi di vestiario e circa 4 quintali di giocattoli.

VERSILIA

L'iniziativa a favore del popolo croato è stata sollecitata dalla Misericordia di Viareggio con l'apporto delle Misericordie di Forte dei Marmi, Torre del Lago, Massarosa, dei Fratres di Bozzano e, fuori provincia, delle Misericordie di Pontremoli, Massa Carrara e Mulazzo e della Delegazione Gran Priorale del Sovrano Militare Ordine di Malta. L'intervento è stato circoscritto alla parrocchia di Volosko-Opatije (Abbazia) nella Arcidiocesi di Rijeka (Fiume). La situazione della popolazione alla data del 3 dicembre 1991 (periodo in cui è stato effettuato l'intervento) era di 2530 famiglie di profughi per un totale di 8831

persone. La prima colonna di aiuti ha consegnato 285 Kg. di medicinali, 100 Kg. di vestiario, 28.614 Kg. di alimentari. Altre due missioni sono state realizzate il 27 dicembre e il 1 gennaio scorso per consegnare generi alimentari, medicinali e alcuni strumenti di lavoro per l'Ospedale di Fiume (bisturi, pinze, forbici da sala operatoria e spettroscopi). Sono previsti successivi interventi nei prossimi mesi.

Infine, il Centro provinciale sportivo Libertas ha avviato una raccolta di fondi denominata «Un pane per la popolazione di Rovigno». Tali fondi sono stati consegnati al Comune di Camaiore, gemellato con la città di Rovigno che ospita attualmente 4000 profughi croati.

PIANA DI LUCCA

Le due raccolte di viveri e vestiario per la Croazia si sono realizzate in maniera coordinata tra le Misericordie di Capannori, Marlia e Massa Macinaia. Il Comune di Capannori ha fatto da capofila ed ha messo a disposizione i mezzi per la spedizione.

Presso la Caritas diocesana sono confluite offerte che sono state inviate alla Caritas italiana che ha attivato specifici progetti a favore della Croazia.

Il nucleo di protezione civile della Croce Verde di Ponte a Moriano ha raccolto 10 quintali di generi di prima necessità consegnati a fine anno ai volontari della Pubblica Assistenza Croce Azzurra di Pontassieve (Firenze) che ne hanno curato la consegna.

MEDIA VALLE

La Misericordia di Corsagna ha organizzato una raccolta di generi alimentari e vestiario che ha coinvolto diverse realtà della Media Valle: il circolo didattico di Borgo a Mozzano, le scuole medie di Ghivizzano, Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca, l'Istituto Einaudi oltre alle popolazioni dei comuni di Borgo a Mozzano e Pescaglia. Una prima missione (20 dicembre 1991) è stata destinata alla Caritas di Pola congiuntamente alla colonna di mezzi organizzata dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

normativa

le sui redditi (Ilor), qualora sia documentato il loro totale impiego per fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità, **decide il ministro delle Finanze con proprio decreto**, di concerto con il ministro per gli Affari Sociali».

Per quanto riguarda la definizione sotto l'aspetto oggettivo dell'ambito applicativo della disposizione, si è dell'avviso che per «attività commerciali e produttive marginali» dovrebbero intendersi esclusivamente le attività di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite: a) degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione e del loro inserimento sociale; b) dei volontari, intendo per volontari quelli che svolgono l'attività secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge n. 266. Le attività stesse non debbono essere organizzate nella forma imprenditoriale, di cui agli articoli 2080 ss.cod.civ., siano esse industriali o artigiane.

Il beneficio, per ciò che concerne l'imposizione sui redditi è condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato.

In particolare, per ciò che concerne l'«entità» delle attività, pur non essendo questa ancorata a una specifica percentuale delle entrate dell'organizzazione, dovrà essere individuata sulla base di parametri correlati a diverse situazioni di fatto quali, a titolo esemplificativo, la occasionalità dell'attività, la non concorrenzialità (che può essere anche ricondotta a radicate tradizioni locali che riservino al volontariato determinati servizi in favore della comunità locale) dell'attività sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e ricavi, il rapporto tra ricavi dell'attività e i servizi resi dall'organizzazione.

In ordine alla presentazione delle «domande di esenzione» di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 266 e al procedimento relativo al loro accoglimento o diniego, si osserva quanto segue.

La disposizione recata dal comma 4 dell'articolo 8 della citata legge n. 266, dopo aver stabilito che «i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'Irpeg e dell'Illor, qualora sia documentato il loro totale impiego per fini istituzionali dall'organizzazione di volontariato» prevede che «sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il ministro delle Finanze con proprio decreto, di concerto con il ministro per gli Affari sociali».

Al riguardo è opportuno premettere che la procedura di accertamento mediante decreto intermi-

nisteriale costituisce una novità nel sistema dei procedimenti finalizzati al riconoscimento di agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi, finora di competenza degli uffici delle imposte dirette, nelle forme e nei modi stabiliti da fonti normative, nel quadro della potestà di accertamento ad essi attribuita.

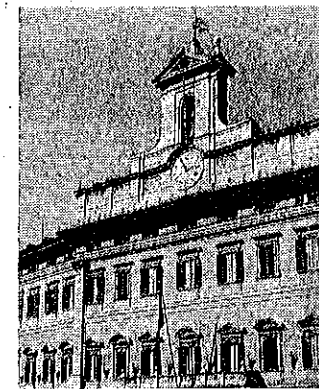
La legge n. 266 del 1991 nulla prevede in ordine alla procedura da seguire per ottenere il decreto interministeriale di cui al comma 4 in argomento.

Si forniscono, pertanto, di seguito le seguenti istruzioni.

Le «domande di esenzione» in argomento vanno presentate all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale delle singole organizzazioni istanti. Gli uffici devono trasmettere a questa Direzione generale, entro 6 mesi dalla data del ricevimento, le domande prodotte, corredandole del parere istruttorio reso sulla base dell'acertamento di fatto della «natura» e della «entità» delle attività per cui è stato richiesto il trattamento di favore.

Le domande di esenzione devono contenere una analitica e precisa descrizione delle attività commerciali e produttive marginali, per le quali viene chiesta l'ammissione al beneficio, nonché della loro entità.

Le domande devono essere corredate, oltre che dal certificato di iscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge n. 266, anche dell'atto costitutivo dal quale deve risultare il fine esclusivo di solidarietà, e



dello statuto o degli accordi degli aderenti, del bilancio e di ogni idonea documentazione atta a provare il totale impiego dei proventi delle attività in questione per i fini istituzionali delle organizzazioni.

Dette domande possono essere presentate una sola volta e spiegare effetto anche per gli esercizi successivi, salvo una revoca del provvedimento di accoglimento, della domanda medesima conseguente alla cancellazione delle organizzazioni dai registri di cui all'articolo 6, ovvero al venire meno delle condizioni poste dal quarto comma dell'articolo 8 (la decorrenza iniziale dell'esenzione va riferita al periodo d'imposta per il quale la domanda è presentata).

Annualmente, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve, invece, essere presentata agli Uffici delle imposte dirette compendiate copia del bilancio corredata da una sintetica relazione sull'attività svolta onde fornire documentazione dell'impiego dei proventi esonerati dall'imposizione.

Gli uffici segnalano alla commissione interministeriale di cui al paragrafo successivo l'eventuale omissione di tale adempimento.

Per quanto concerne poi l'emanazione del decreto interministeriale di accoglimento delle domande di cui al comma 4 dell'articolo 8 (ovvero di diniego e di revoca) verrà istituita, con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Dipartimento degli Affari Sociali, una apposita Commissione istruttoria costituita da rappresentanti del Ministero delle Finanze e del Dipartimento degli Affari Sociali, al fine di un esame congiunto delle domande di esenzione finalizzate all'emanazione del decreto stesso, ciò in coerenza con i principi in materia di semplificazione dell'azione amministrativa dettati dal Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo.

L'articolo 9 della legge n. 266 del 1991 ha, poi, stabilito che: «alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954».

Tale disposizione rende applicabile alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di cui all'articolo 6 della legge n. 266, siano esse enti di tipo associativo o non, la particolare normativa prevista per gli enti non commerciali di tipo associativo dal già vigente primo comma dell'articolo 20 del Dpr 29

settembre 1973, n. 598 (ora recepita dai commi 1, 2 e 3 dall'articolo 111 del Tuir approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917).

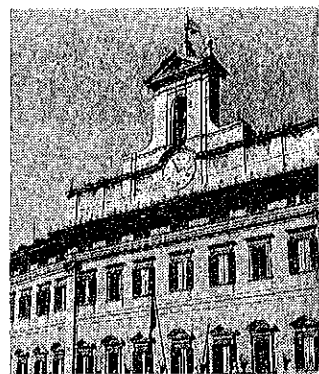
Ciò comporta l'applicazione in favore dei soggetti interessati dalla disciplina secondo cui le somme versate alle organizzazioni dagli associati o partecipare a titolo di contributo o quote associative non concorrono a formare il reddito imponibile delle organizzazioni.

Viene ad applicarsi, inoltre, nei confronti delle organizzazioni in parola il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 20 del Dpr n. 598 (recepito nel terzo comma dell'articolo 111 Tuir), secondo il quale per le associazioni assistenziali non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Per quanto concerne l'imposizione indiretta le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e siano iscritte nei censati registri tenuti dalle regioni e province autonome. Al comma 1 è previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento della loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell'imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta.

Al comma 2 si prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni effettuate dalle organizzazioni medesime, con l'effetto che nessun adempimento fiscale va osservato in relazione alle dette operazioni. Nella previsione esentiva possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoveicoli, elicotteri o natanti di soccorso, attesi la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolte.

È prevista infine l'esenzione generalizzata da ogni imposta per quanto riguarda gli atti di donazione e le attribuzioni di eredità o di legato a favore delle organizzazioni di volontariato.



L'OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Ci scusiamo con i lettori per il refuso di stampa presente alla pagina 2 di Volontariato Oggi n. 1/92, dedicata al decreto che istituisce l'Osservatorio del volontariato, per questo pubblichiamo nuovamente l'intero decreto attuativo relativo all'art. 12 della L. 266/91.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, VISTO il proprio decreto in data 13 febbraio 1990 n. 109 recante «Regolamento concernente l'istituzione e l'organizzazione del Dipartimento per gli Affari Sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri», VISTO altresì il proprio decreto in data 13 dicembre 1991 recante modifiche e integrazioni al Regolamento sopra citato, VISTO il proprio decreto in data 3 maggio 1991 recante delega di funzioni al Ministro per gli Affari Sociali, VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266 che, all'art. 12, comma 1, prevede l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato, VISTE le designazioni delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, VISTE le raccomandazioni contenute nell'ordine del giorno n. 9/5733/4 della Camera dei Deputati, accolto dal Governo in sede di approvazione della legge, col quale è stato assunto l'impegno di far partecipare all'Osservatorio fin dalla sua costituzione in qualità di invitati permanenti, rappresentanti delle Regioni e dei Comuni, VISTE le raccomandazioni di cui all'ordine del giorno n. O/173-438B/2/11 del Senato presentato in sede di approvazione finale della legge concernente «Disciplina delle cooperative sociali»,

DECRETA

ART. 1. È istituito l'Osservatorio Nazionale per il Volontariato.

ART. 2. L'Osservatorio è composto dal Ministro per gli Affari Sociali, Sen. Avv. Rosa Jervolino Russo, che lo presiede e dai seguenti componenti:

- On. Dr. Maria Eletta MARTINI - Presidente del Centro Nazionale del Volontariato
- Dr. Patrizio PETRUCCI - Presidente dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze
- Prof. Francesco GIANNELLI - Presidente della Federazione Nazionale delle Misericordie
- Dr. Giuseppe LUMIA - Presidente del Movimento di Volontariato Italiano
- Dr. Luciano TAVAZZA - Segretario generale della Conferenza permanente dei presidenti delle associazioni e federazioni nazionali del volontariato
- Mons. Giuseppe Benvegnù PASINI - Direttore della CARITAS Nazionale
- Mons. Vincenzo PAGLIA - Presidente della Associazione Comunità di S. Egidio - ACAP
- Dr. Erminio LONGHINI - Presidente della Federazione delle Associazioni di Volontariato Ospedaliero
- Dr. Adelaide FERAUDO - Responsabile dei Gruppi di Volontariato Vincenziano della Regione Calabria, operante nelle carceri
- Sig. Maria Pia BERTOLUCCI - in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato per i Beni culturali, artistici ed ambientali

- Prof. Achille ARDIGÒ - Ordinario di Sociologia presso l'Università di Bologna. Esperto.
- On.le Prof. Luciano GUERZONI - Esperto
- Sig. Alessandro GERIA - in rappresentanza della CISL
- Sig. Fabio ORTOLANI - in rappresentanza della UIL
- Prof. Aldo PIPERNO - in rappresentanza della CGIL

ART. 3. Sono chiamati a far parte dell'Osservatorio in qualità di invitati permanenti:

- Dr. Arturo BIANCO - in rappresentanza della Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia
- Dr. Alberto BRASCA - Presidente dell'Unione delle Province d'Italia
- Dr. Nando ODESCALCHI - Assessore Regionale ai Servizi Sociali della Regione Emilia Romagna
- Dr. a Eda BONGI - Dirigente del Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione Toscana
- Dr. Felice SCALVINI - Presidente della Federazione Nazionale delle Cooperative Sociali
- Dr. Giuseppe POSSAGNOLO - in rappresentanza della Lega delle Cooperative Italiane

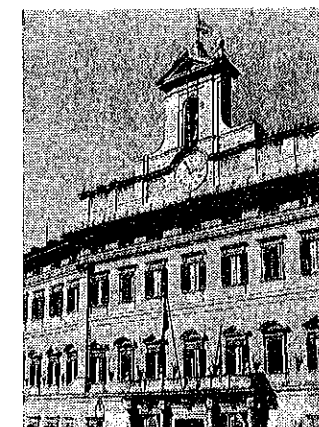
ART. 4. Per lo svolgimento della propria attività istituzionale l'Osservatorio può avvalersi di appositi gruppi di lavoro.

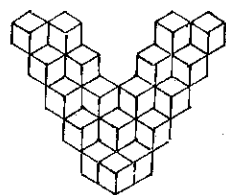
ART. 5. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è gratuita. Ai membri dell'Osservatorio ed agli eventuali componenti dei gruppi di lavoro, residenti fuori Roma, esclusi i parlamentari, gli assessori, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, spetta soltanto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura prevista per il trattamento di missione dei dirigenti generali, di livello C, dello Stato.

ART. 6. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Osservatorio si avvale del personale, dei mezzi e di servizi messi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali, l'Ufficio per le problematiche minorili, per il servizio civile e del volontariato cui è preposta la dr. a Maria Teresa VINCI.

ART. 7. Gli oneri per il funzionamento dell'Osservatorio, graveranno, previa assunzione del relativo impegno, sull'apposito capitolo «Spese per il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato e per la Conferenza Nazionale per il Volontariato» dello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministro per gli Affari Sociali.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti.





IL SINDACATO SULL'ART. 17 LEGGE 266/91

Se pensiamo a quale fosse la distanza culturale che esisteva, fino a pochi anni fa, fra volontariato e sindacato, ci accorgiamo che è stata percorsa molta strada da parte delle organizzazioni dei lavoratori per venire incontro al volontariato.

Fabio Ortolani responsabile della UIL, presente ad Assisi, ha affermato che «se lo statuto dei lavoratori fosse stato elaborato oggi, questi nuovi bisogni (gli interessi di cui è portatore il volontariato) vi avrebbero trovato adeguata risposta», eliminando così in poche battute tutti quei sospetti che in un primo tempo avevano circondato il lavoro sociale del volontariato, definito impropriamente come mascherato «lavoro nero».

«La preoccupazione del sindacato di farsi soggetto attivo delle politiche del volontariato — ha continuato Ortolani — nasce dalla constatazione di un progressivo indebitamento dello Stato sociale. Il sindacato ritiene, infatti, che il soggetto sociale più adeguato per uscire dalla crisi vada individuato in quelle organizzazioni private con finalità sociali che intervengono per affrontare fenomeni di emarginazione e disagio. Propongo, in proposito, l'istituzione di un rapporto di collaborazione tra volontariato e patronati di tutela ed assistenza di lavoratori e pensionati anche per poter sperimentare forme di patronato a domicilio».

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 17 della 266/91, secondo Alessandrini della CISL «questa norma può essere già attuata». Difatti nel comparto pubblico il problema applicativo è li-

mitato poiché si risolve nell'ambito esclusivo del Ministro per la funzione pubblica. Più complessa è la situazione nel settore privato, dove il livello più appropriato per introdurre la richiamata flessibilità potrebbe essere la contrattazione aziendale e territoriale, pur con l'inconveniente di una disciplina «a pelle di leopardo».

Rimane aperto lo scontro fra imprenditori e sindacati sul significato da attribuire in genere alla parola flessibilità inserita nei contratti collettivi di lavoro.

Per gli imprenditori la flessibilità dell'orario di lavoro rappresenta una parola magica che significa soprattutto aumento della produttività e massimizzazione dello sfruttamento delle risorse produttive (forza lavoro ed impianti di produzione).

I sindacati, invece, attribuiscono alla flessibilità un significato completamente diverso, così pure nell'ambito della L. 266/91; infatti, quando viene inserita nei contratti collettivi di lavoro, questa vorrebbe apportare un miglioramento per la qualità della vita dei lavoratori e la garanzia di una vita sociale più «a misura d'uomo», quindi, con ritmi di lavoro meno stressanti.

Quello che occorre, a questo punto, è il tentativo di coniugare le diverse esigenze garantendo un equilibrio di cui si gioverebbero tutti. Naturalmente, per quanto riguarda l'articolo specifico, starà perciò ai sindacati controllare che, laddove i contratti già prevedono la possibilità di una flessibilità dell'orario di lavoro, questi vengano correttamente applicati.

L.R.

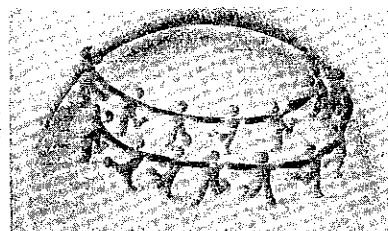
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

estratto della relazione di Giovanni Bianchi, Presidente delle Acli, alla conferenza.

(...) Sulla base dei dati IREF si apre il problema dell'incerto confine tra associazionismo sociale e volontariato.

Ma quanta benedetta confusione nella realtà! Quanto disturba la comunicazione nei nostri incontri, quanta (parziale) sovrapposizione di esperienze! Mi chiedo ad esempio se possa esistere un associazionismo di promozione sociale senza apporto di impegno volontario. I nostri dirigenti anche quelli retribuiti allo scopo di garantire il funzionamento della «macchina», quanto volontariato sviluppano nel loro servizio! E il mutualismo che legava tra loro i soci delle associazioni «difensive» di vecchia tradizione che oggi si propone pari pari nei gruppi di self-help, non produce forse un risultato positivo per tutta la comunità?

Mi pare utile qui spendere due parole sul valore della legge sull'associazionismo che abbiamo a suo tempo proposto, insieme a tanti gruppi anche di volontariato. Siamo convinti e consapevoli che non può essere certo una legge a dar forza e sostanza a qualcosa che non c'è. Se le associazioni non ci sono, non lavorano, non rappresentano la gente, non fanno azione sociale, se non hanno impatto sulla realtà, non sarà una legge di riconoscimento che le farà esistere. Non abbiamo bisogno di una legge per esistere. Nella prossima legislatura sarà quindi necessario riprendere l'iniziativa e portare a termine un iter legislativo perché anche le associazioni che non fanno parte in senso stretto del volontariato possano porre su base diversa il loro rapporto con le istituzioni. La legge ci serve per essere più liberi e più autonomi: dai partiti certo, ma anche e soprattutto dagli assessori cui l'associazionismo — in passato e non solo! — si è dovuto rivolgere. Siamo convinti che se la legge è fatta bene, se si preoccupa di disegnare la trasparenza dei rapporti tra associazioni e istituzioni — questo soprattutto chiediamo — se determina con la maggiore chiarezza possibile i requisiti necessari ed evidenzia i diritti che ne conseguono: ebbene allora è una legge giusta e necessaria. È quello che le associazioni della Convenzione hanno cercato di fare elaborando una bozza di legge quadro per l'associazionismo. Tale documento è stato presentato alla Convenzione di Firenze nel luglio 1991. Lungi dall'essere progetto o disegno di legge, lungi anche dall'essere bozza definitiva, essa contiene però le direttrici che le associazioni della Convenzione nei loro incontri nazionali hanno via via faticosamente messo a punto e che — non certo a caso — traggono ispirazione da un'ideale piattaforma comune con la legge sul volontariato. (...)



IL RUOLO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE NELLA SOCIETÀ ITALIANA

Relazione di Carlo Borzaga alla Conferenza di Assisi

Sono ormai diversi anni che si parla e si scrive non solo sul ruolo del volontariato ma anche su quello della cooperazione sociale o — come si diceva fino a qualche mese fa — della cooperazione di solidarietà sociale. Dovendo parlare oggi di questo stesso argomento non è possibile limitarsi a una sintesi, magari critica, di quanto affermato nelle diverse sedi. La recente approvazione delle leggi quadro sul volontariato (L.N. 266/1991) e sulla cooperazione sociale (L.N. 381/1991) e le reazioni che ne sono seguite ci costringono a reinterpretare, alla luce delle disposizioni in esse contenute, oltre che dell'esperienza, il ruolo che associazioni di volontariato e cooperative sociali potranno assumere nella società italiana. Pregi e limiti delle due leggi potranno così essere adeguatamente esaminati, contribuendo ad orientare le scelte future dei membri di queste organizzazioni o delle pubbliche istituzioni.

In questo spirito, dopo alcuni richiami al contesto più ampio entro cui la cooperazione sociale si colloca — il settore delle attività non profit — riassumendo i tratti essenziali del ruolo svolto fino ad ora dalla cooperazione sociale, pur in una situazione normativa di «clandestinità». Cercherò quindi di verificare se e come la legge 381 del 1991 riconosca e potenzi questo ruolo, o aspetti specifici dello stesso, e dove invece, più o meno consapevolmente, introduca modificazioni o distorsioni. Nelle conclusioni proporrò quelli che mi sembrano gli interventi più urgenti per superare i limiti della legge o per evitare alcuni pericoli insiti nella sua applicazione.

Verso il riconoscimento del settore non profit?

Una corretta analisi del ruolo della cooperazione sociale è possibile solo se la si interpreta come una delle forme organizzative del più ampio settore delle attività non profit (o Terzo Sistema, o Terzo Settore). Credo che si possa affermare che il 1991 è stato l'anno in cui non solo sono stati disciplinati volontariato e cooperazione sociale (sarebbe questa una visione riduttiva dei recenti provvedimenti), ma si è dato inizio ad un più generale processo di riconoscimento e regolamentazione del settore non profit e dei rapporti tra lo stesso e le istituzioni pubbliche. Ciò è avvenuto dopo che queste attività si sono imposte all'attenzione pubblica e del legislatore in quasi due decenni di sviluppo intenso, anche se non sempre lineare, e tra difficoltà dovute a un quadro legislativo fortemente carente e a una diffidenza diffusa, conseguenza di una cultura che vedeva unicamente nell'intervento pubblico lo strumento per il superamento dei fallimenti del mercato.

Non va tuttavia sottaciuto che non si è ancora arrivati alla «piena cittadinanza» del settore non profit, inteso come insieme di soggetti che in modo libero, autonomo e organizzato concorrono al soddisfacimento dei bisogni della collettività, in particolare delle persone maggiormente svantaggiate, rilevando la domanda e organizzando concretamente la produzione di servizi. Non è ancora pienamente accettato che al superamento dei fallimenti del mercato possano concorrere, accanto allo Stato, le organizzazioni non profit, e che la crisi dell'intervento pubblico, espressa dalla incapacità di far fronte alla nuova domanda sociale non è stata, come a volte si vorrebbe far credere, dal mercato, ma dalla diffusione e dalla maturazione delle realtà non profit.

Queste affermazioni sono giustificate dalle se-

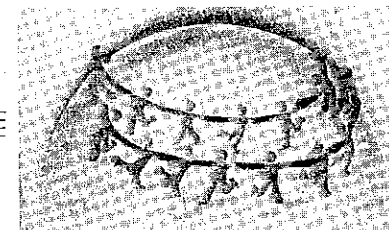
guenti constatazioni:

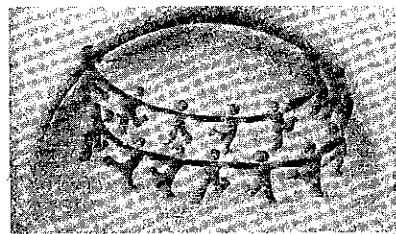
- a) permangono non regolamentate o devono fare riferimento alla vecchia legislazione non solo l'associazionismo, ma anche tutte le organizzazioni non cooperative di privato-sociale non ricomprese, perché ricorrono a prestazioni rilevanti di lavoro remunerato, nella legge sul volontariato;
- b) permangono disparità di trattamento (fiscale e nella possibilità di ripartire gli utili) tra organizzazioni di volontariato e cooperative, non giustificate dalla natura dell'intervento, né dalle caratteristiche delle organizzazioni; lo stesso volontariato è valutato con due misure diverse: fondamentale nelle organizzazioni di volontariato, «contingentato» e marginale nelle cooperative sociali;
- c) non sono riconosciute nei fatti le potenzialità dimostrate dalle organizzazioni non profit nella produzione di servizi di interesse collettivo a carattere innovativo: infatti il volontariato è chiamato soprattutto a «sensibilizzare» e a «sollecitare», mentre la cooperazione sociale viene orientata prevalentemente verso la gestione di servizi già riconosciuti necessari dall'ente pubblico.

Pur nella consapevolezza che non vi è totale accordo sulla presenza di questi limiti cercherò di seguito di verificare la loro incidenza sul ruolo della cooperazione sociale.

Il ruolo della cooperazione sociale

L'ampia diffusione della cooperazione sociale in Italia è ormai un dato acquisito. Anche senza attribuire eccessivo valore ai dati dell'anagrafe del Ministero del Lavoro che a fine 1989 registrava ormai quasi tremila cooperative di solidarietà sociale, basta ricordare che sono più di un migliaio le cooperative iscritte a Federsolidarietà, cui vanno aggiunte tutte le altre





cooperative sociali (finora denominate «integrate» o di «servizi sociali») aderenti alle altre Associazioni nazionali e quelle non aderenti. Un fenomeno quindi che conta ormai qualche decina di migliaia di soci e di utenti e qualche migliaio di soci lavoratori e dipendenti.

L'organizzazione in forma cooperativa della produzione di servizi sociali è un fenomeno tipicamente italiano che si è sviluppato a partire dalla seconda metà degli anni '70 e, con maggior vigore, nel corso degli anni '80. Anche se i campi di attività si sono via via differenziati il fenomeno ha conservato alcune caratteristiche comuni: piccole dimensioni, diffusa presenza del volontariato, ambiti di intervento che coincidono con le comunità locali, intensi legami (generalmente regolati da convenzioni) con gli enti locali. In particolare le ricerche hanno messo in luce alcuni aspetti che è utile richiamare in questa sede:

- le cooperative sociali, o almeno buona parte di esse, sono legate al volontariato in duplice modo: per la presenza di volontari all'interno della compagine sociale o tra gli operatori e perché in parte sono nate da gruppi di volontariato;
- il volontariato e soprattutto i soci volontari presenti nelle cooperative svolgono soprattutto funzioni imprenditoriali;
- le cooperative sociali, soprattutto quelle della prima generazione, si sono sviluppate in settori di attività dove più carenti erano i servizi pubblici, assumendo come obiettivo della propria azione non quello dell'assistenza, ma quello del recupero e del pieno inserimento sociale dei soggetti svantaggiati; in queste due caratteristiche sta il contributo innovativo della cooperazione sociale.

Queste osservazioni ci permettono di sintetizzare il ruolo svolto fino ad ora dalla cooperazione sociale nella realtà italiana: *contribuire alla soddisfazione dei bisogni espressi da alcuni gruppi di persone svantaggiate attraverso la realizzazione di servizi difficilmente organizzabili secondo il modello di produzione pubblico, e che, a seguito della necessità di continuità e della rilevanza economica dell'attività, richiedono forme organizzative più complesse della semplice associazione e un impegno rilevante di forza lavoro remunerata.* Oltre a ciò, e in misura crescente negli ultimi anni, la cooperazione sociale è stata impegnata nella gestione dei servizi già svolti in precedenza direttamente da enti pubblici o dagli stessi delegati.

Rispetto alla produzione pubblica di servizi la cooperazione sociale ha garantito, come il volontariato, il superamento di alcuni limiti organizzativi e ha proposto nuovi servizi per bisogni emergenti. Rispetto al volontariato essa ha permesso la organizzazione in forma stabile dei servizi con più elevato grado di complessità. Queste osservazioni spiegano perché in molti casi alla cooperazione sociale siano giunti, per evoluzione naturale, alcuni gruppi di volontariato che hanno optato per la stabilizzazione della propria attività.

Le conseguenze della legge 381 sul ruolo della cooperazione sociale

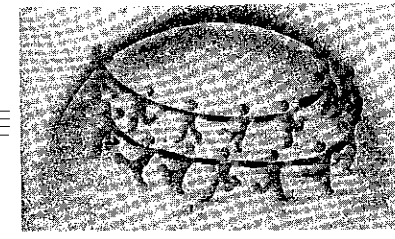
Vi è ora da chiedersi se la legge 381/1991, così

come formulata, potenzia o metta in dubbio il ruolo che la cooperazione sociale ha svolto fino ad ora.

Almeno cinque sono le ragioni che inducono a sostenere che la legge potenzia il ruolo della cooperazione sociale:

- la legge contiene innanzitutto un *riconoscimento forte* della cooperazione sociale, «forte» perché essa non si limita a riconoscere il carattere cooperativo di queste organizzazioni, ma istituisce di fatto una nuova forma di cooperazione che ha ben poco a vedere con quella tradizionale. Mentre infatti quest'ultima è finalizzata al perseguimento dell'interesse dei soci (e ha carattere sociale perché ne potenzia la tutela), la cooperazione sociale è esplicitamente volta al perseguimento «dell'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini». La legge istituisce di fatto una nuova forma di impresa, l'impresa sociale, che è più di un'impresa *non profit* perché definita in base ad espliciti obiettivi sociali (e non alla semplice esclusione dello scopo di lucro) e ad una gestione democratica e partecipata;
- la legge riconosce in modo esplicito l'esistenza di cooperative sociali che *si propongono l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate* attraverso lo svolgimento di attività produttive diverse. Anche in questo caso non solo si riconosce una nuova tipologia di impresa (dove l'attività lavorativa è finalizzata a garantire il diritto al lavoro a persone altrimenti difficilmente occupabili), ma si riconosce la cooperazione sociale come *strumento di politica attiva del lavoro per le fasce deboli della popolazione*;
- la legge costringe la cooperativa sociale a *differenziarsi* in modo netto, più netto di quanto non sia stato fino ad ora, *dall'organizzazione di volontariato*, ponendo dei limiti massimi alla partecipazione dei volontari alla base sociale; in questo modo, pur riconoscendo la contiguità tra cooperazione sociale e volontariato, la legge si propone di dare maggiore stabilità e continuità alle cooperative sociali;
- regolamentando in modo più preciso i rapporti tra cooperazione ed ente pubblico (autorizzazione alla stipula di convenzioni anche per le cooperative di inserimento lavorativo, possibilità per le persone giuridiche pubbliche di far parte della compagine sociale, richiami alla normativa regionale, ecc.) e, nel contempo, promuovendo una maggiore trasparenza dell'operato delle cooperative, la legge *amplia le possibilità operative della cooperazione sociale*;
- la legge infine *amplia le aree di intervento* in cui le cooperative sociali possono impegnarsi, sia prevedendo che esse operino a favore di tutti i cittadini, e non solo dei più svantaggiati, sia affermando che accanto a servizi di carattere sociale le cooperative possono prestare sia servizi sanitari che servizi educativi.

Accanto a questi elementi indubbiamente in grado di rafforzare il ruolo della cooperazione sociale nella realtà italiana, la legge 381, e soprattutto alcune norme in essa contenute, introducono limiti all'azione delle cooperative sociali o vincoli al pieno espletamen-



to del loro ruolo sociale. Richiamerò i principali:

- i limiti posti alla presenza di soci volontari (non oltre il 50% della base sociale) e nella partecipazione alla concreta attività di erogazione dei servizi (l'utilizzo dei volontari deve essere complementare e non sostitutivo rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti - art. 2 comma 5) costituiscono un vincolo notevole alla nascita e al successivo, graduale, sviluppo di iniziative cooperative in ambiti nuovi o secondo modalità di intervento innovative, non previsti dalla legislazione vigente e quindi non «convenzionabili».

Lo stesso vincolo è aggravato dalla mancata previsione di agevolazioni fiscali a favore di donazioni da parte di cittadini o imprese e a favore della costituzione del capitale sociale e dei «mezzi propri» delle stesse cooperative.

Queste norme limitano il concorso delle cooperative all'innovazione delle politiche sociali e rischiano di confinarle prevalentemente nel ruolo di gestori di servizi tradizionali o comunque già individuati o dagli enti pubblici o da organizzazioni di volontariato. Questa tendenza sarà probabilmente rafforzata dalla cultura prevalente tra gli amministratori pubblici e potrebbe portare al diffondersi di discutibili forme di coesistenza;

- la legge, così come quella sul volontariato, non contiene sufficienti elementi a tutela dell'utenza: la partecipazione degli utenti alla base sociale è discrezionale, le forme di controllo sulla qualità dei servizi sono affidate alle convenzioni, non è prevista alcuna forma di autocertificazione del «prodotto sociale», il contenuto dei controlli da parte del Ministero del Lavoro appare generico. Si ha l'impressione che il legislatore ritenga che basti «essere volontari» o aderire ad un obiettivo solidaristico per garantire la maggior soddisfazione degli utenti: francamente, mi pare un po' poco;
- non viene introdotto alcun elemento che eviti, o permetta di governare, il conflitto tra interesse generale e interesse personale dei soci lavoratori, tanto più probabile quanto minore sarà la presenza di soci volontari e di soci utenti. Ciò per almeno due ragioni: il fatto che la legge non prevede la completa indisponibilità degli utili e la mancata indicazione di limiti della distribuzione di eventuali avanzi di gestione sotto forma di aumenti retributivi. Il richiamo alla normativa vigente per quanto riguarda la distribuzione degli utili è in netto contrasto con la nuova natura della cooperazione sociale e risulta francamente incomprensibile e pericoloso, soprattutto dopo che la nuova legge sulla cooperazione (approvata successivamente alla 381) amplia le possibilità di redistribuzione di utili anche per le cooperative sociali.

Se a ciò si aggiunge la possibilità che i soci lavoratori redistribuiscano avanzi di gestione attraverso aumenti delle retribuzioni, viene meno una delle forme principali di tutela dell'utente che discendono proprio da questi vincoli: la certezza che la qualità dei servizi non verrà ridotta per incre-

mentare la remunerazione dei fattori;

- la legge non contiene alcun richiamo e alcun significativo collegamento con la restante legislazione sociale (ne è esempio il mancato collegamento tra cooperative di inserimento lavorativo e politiche del lavoro); ne consegue il rischio che le potenzialità aperte dalla legge non vengano adeguatamente sfruttate.

Come potenziare il ruolo della cooperazione sociale

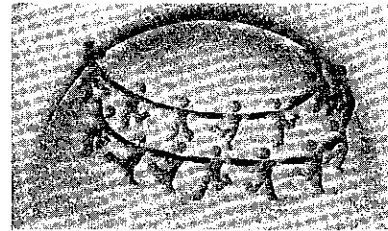
Nonostante le osservazioni critiche credo che si possa affermare che il bilancio tra pregi e difetti della legge è positivo. Si tratta ora di trovare i modi per superare i limiti sia di questa legge che, più in generale, della nuova legislazione che definisce e regola l'intero settore *non profit*. A questo fine è necessario che la riflessione continui, a partire dai risultati raggiunti.

Mi sembra innanzitutto necessaria una legislazione più generale e organica sul settore *non profit* che elimini le lacune esistenti e le differenze non giustificabili tra le diverse organizzazioni. L'unificazione è necessaria soprattutto per quanto riguarda la tutela dell'utenza, i vincoli alla distribuzione di utili in qualsiasi forma e la normativa fiscale.

Per quanto riguarda più in specifico la cooperazione sociale mi sembrano rilevanti i seguenti interventi:

- la predisposizione di norme attuative che agevolino la nascita e lo sviluppo della cooperazione sociale a carattere più innovativo (la riduzione dei soci al 50% della base sociale dovrebbe, ad esempio, essere prevista dopo un certo numero di anni dalla nascita della cooperativa) e che ne impediscano la «sclerotizzazione» (la fiscalizzazione degli oneri sociali per i lavoratori svantaggiati dovrebbe essere limitata a pochi anni, salvo particolari eccezioni);
- la legislazione dovrebbe porre particolare attenzione alla promozione di nuove cooperative in settori di attività e che si prefiggono obiettivi non previsti dalle politiche pubbliche, garantendo (ad esempio attraverso l'istituzione di fondi di rotazione) il libero sviluppo di nuove iniziative; la stessa legislazione dovrebbe inoltre privilegiare la cooperazione che tutela maggiormente l'utenza (ad esempio, prevedendo la presenza di soci-volontari e soci utenti nella base sociale);
- le convenzioni dovrebbero essere particolarmente attente alla tutela dell'utenza, allo sviluppo di forme di autocertificazione del risultato sociale e della qualità dei servizi erogati, anche attraverso la costruzione di specifici indicatori;
- le cooperative e i loro consorzi dovranno impegnarsi nella ricerca e nella diffusione di una cultura del management delle cooperative sociali, che ne esalti il ruolo innovativo e la trasparenza e che faciliti la gestione dei potenziali conflitti tra obiettivi generali e interessi particolaristici dei soci.

La legge 381 è stata un fatto importante, ma il lavoro maggiore, quello qualitativamente più rilevante, è ancora da fare.



MOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI BENI CULTURALI ALLA CONFERENZA

Al termine della Conferenza di Assisi i rappresentanti delle associazioni dei beni culturali presenti all'incontro hanno preparato un documento conclusivo, presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giulio Andreotti ed al Ministro degli Affari Sociali Rosa Russo Jervolino, che Volontariato Oggi pubblica per la rilevanza che assume sul piano di una più chiara definizione del fenomeno volontariato nel suo complesso.

La seconda Conferenza Nazionale del Volontariato di Assisi del 14-16 febbraio 1992, vede una presenza folta e molto articolata del volontariato socio-assistenziale. Certo è che questo settore è quello più tradizionale, più sviluppato, e più consolidato nell'opinione pubblica e nei rapporti con le Istituzioni. La presenza e l'apporto del volontariato nella società ed in particolare nelle situazioni più emarginate ed a rischio, è testimonianza quotidiana.

E' innegabile altresì, l'attività delle centinaia di associazioni di cittadini che operano a favore della cultura, e del patrimonio culturale ed ambientale in particolare.

E' ormai determinante l'apporto delle associazioni per il miglioramento della qualità della vita, nelle grandi città come nei piccoli centri urbani.

L'azione delle associazioni del settore che operano nell'educazione e nella formazione per il recupero della memoria storica, del rapporto uomo-territorio - a difesa dell'ambiente e della nostra stessa salute - è la miglior prevenzione affinché gli aspetti degenerativi

della vita moderna, non portino alle forme di emergenza sociale di cui altre associazioni si occupano.

Le associazioni culturali ed ambientali contribuiscono infatti alla formazione di una coscienza civica che rende consapevole dell'estremo valore dell'uomo, del suo ambiente e della sua storia; e contribuisca all'aggiornamento culturale e ad un interscambio generazionale.

L'assenza di queste associazioni nel programma ufficiale della Conferenza, con scarsa presenza delle stesse ai lavori, la difficoltà ad intervenire negli spazi del dibattito, sono la concreta testimonianza che ancora molto è da compiere in questo settore, e che il lavoro svolto fin qui è importante ma assolutamente insufficiente.

E' necessario che da parte di tutti - pubblici poteri e associazioni di volontariato - vi sia una maggiore attenzione anche alle altre forme di impegno di solidarietà e di servizio all'uomo ed alle testimonianze che con la sua genialità ha saputo creare.

LE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE

Associazione Nazionale Università della Terza Età (UNITRE) - sede nazionale;
Federazione Nazionale Amici dei Musei (FIDAM) - sede nazionale;
Gruppi Archeologici d'Italia (GAI) - sede nazionale;
Accademia Nazionale BASTUM - Manfredonia;
Amici Museo Antichità - Torino;
Amici Musei e Monumenti di Lucca e Provincia;
Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell'Arte (ANISA) - Torino;
ARCHEOCLUB - Manfredonia;
UNITRE - Ancona;
UNITRE - Terni;
Conferenza Europea per il Volontariato (CIVILIS) - Manfredonia;

Brigata Aretina Amici dei Monumenti - Arezzo;
Ente Valorizzazione Suvereto - Livorno;
Federazione Associazioni Archeologiche del Veneto (FAAV);
La Rocchetta - Firenze;
Forum Europeo Associazioni Archeologiche;
Gruppo per la Tutela dei Beni Culturali ed Ambientali - Livorno;
Centro Polesano di Studi Storici Archeologici ed Etnografici (CPSSAE);
WWF-Italia;
Volontari Associati Musei Italiani (VAMI) - Lucca;
Associazioni Amici Museo Don Bosco - Torino;
Associazione FARIO Baiano - Campobasso.

ULTIMO RAPPORTO SULLA POVERTÀ

L'ultimo rapporto sulle povertà redatto dall'apposita Commissione d'indagine istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel novembre '90 presieduta dal Prof. Giovanni Sarpellon docente all'Università di Venezia denuncia che in cinque anni dall'83 all'88 i cittadini poveri sono aumentati di un milione e mezzo. Il rapporto si basa su un confronto fra la situazione rilevata nel 1983 e quella del 1988. Lo scenario è decisamente peggiorato passando dai circa 7 milioni di poveri del '83 agli 8.749 milioni dell'88 di cui il 70% è collocato nel meridione.

Famiglie e persone povere

	Famiglie	Persone	%
PIEMONTE	230	548	12,7
VALLE D'AOSTA	6	15	13,2
LOMBARDIA	262	627	7,1
LIGURIA	64	129	7,5
VENETO	163	487	11,3
TRENTINO-ALTO ADIGE	20	57	6,6
FRIULI-VENEZIA G.	41	82	6,9
EMILIA-ROMAGNA	161	321	8,2
Totale Nord	948	2.266	9,0
TOSCANA	115	302	8,5
UMBRIA	62	167	20,6
MARCHE	38	107	7,6
LAZIO	147	405	8,0
Totale Centro	362	982	9,1
ABRUZZI	76	199	16,0
MOLISE	31	83	24,9
CAMPANIA	421	1.425	24,9
PUGLIA	350	1.132	28,1
BASILICATA	69	194	31,4
CALABRIA	240	768	35,6
SICILIA	503	1.410	27,5
SARDEGNA	93	291	17,7
Totale Sud	1.782	5.502	26,4
TOTALE ITALIA	3.093	8.749	15,4

INFORMAZIONE Comune Trasparente

Il 13, 14 e 15 aprile p.v. il Comune di Campiglia Marittima in collaborazione con la Regione Toscana e con l'apporto organizzativo della Ce.Val.Co. S.p.A. organizza un convegno di studio sul diritto a comunicare. Sotto osservazione pubblicazioni periodiche, libri, guide, manifesti, video e tutti gli altri strumenti informativi utilizzati dagli enti pubblici per informare e comunicare ai cittadini. I temi su cui convergerà l'attenzione vanno dal ruolo del comunicatore pubblico, al diritto all'informazione, alla comunicazione e informazione istituzionale per un'Europa dei cittadini.

Per informazioni: Centro per la valorizzazione economica della Val di Cornia, Viale della Fiera, 1 Venturina (Livorno) tel. 0565/852210.

LA STORIA DEL SERVIZIO SOCIALE

Si è costituita la Società per la storia del servizio sociale con l'intento di recuperare, catalogare e utilizzare il patrimonio culturale, operativo e metodologico degli organismi e delle attività di servizio sociale svolte fra gli anni dal '50 al '70, comprese le azioni formative, di studio e di documentazione.

Questo vasto e ricco patrimonio culturale e professionale solo in minima parte presente nelle biblioteche pubbliche, ma tanto utile per operatori e studiosi, rischia di andare perduto a seguito dell'interruzione delle attività o della modifica delle finalità delle istituzioni che operano nell'ambito dei processi di trasformazione della società.

Il recupero di tale documentazione, promosso dalla Società per la storia del servizio sociale, risulta pertanto di grande valore culturale e potrà essere di fondamentale utilità anche per la formazione professionale degli assistenti e degli operatori sociali, oltre che base per documentazioni, ricerche studi e dibattiti sulla storia dei servizi sociali in Italia ed in Europa.

Chi fosse interessato ad associarsi, con preferenza per gli assistenti sociali, gli operatori di servizi sociali, gli studiosi specie se docenti universitari presso le scuole di servizio sociale, può presentare domanda di iscrizione a socio ordinario, alla Società per la Storia del Servizio Sociale, Via Nerola 13 - 00019 Roma.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ISTISS, Tel. 06/5897179 - 58607 int. 306

Volontariato oggi

AGENZIA DI INFORMAZIONE
DEL CENTRO NAZIONALE
PER IL VOLONTARIATO,
STUDI, RICERCHE
E COLLEGAMENTO FRA LE
ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI

REDAZIONE:
Leonardo Butelli, Luca Rinaldi

COMITATO DI REDAZIONE:
Maria Pia Bertolucci, Roberta De Santi,
Aldo Intaschi, Tiziana Martinelli,
Ela Mazzarella, Costanza Pera.

Dir. Resp.: BRUNO FREDIANI
Aut. Trib. di Lucca n. 413 del 25-9-85

ANNO VIII - N. 2 Febbraio 1992

Sped. Abb. Post. Gruppo 3
Sede: Via Catalani, 158
55100 LUCCA
Tel. (0583) 419500 - 419501
Casella Postale 202 - 55100 Lucca

Abbonamento annuo L. 20.000
su c.c.p. n. 10848554 intestato a
Centro Nazionale per il Volontariato
Via Catalani, 158 - 55100 LUCCA

La riproduzione totale o parziale
di articoli e notizie
è consentita citando la fonte

NUOVA GRAFICA LUCCHESA
Via Erbosa - Pontetetto - Lucca

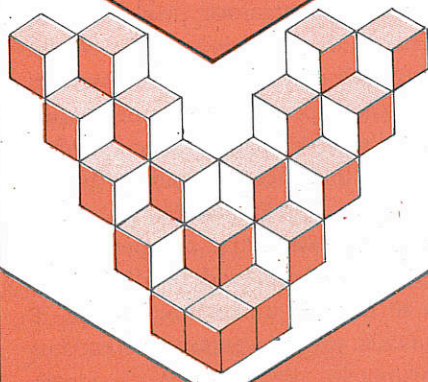
Stampato su carta riciclata



ASSOCIATO ALL'UNIONE
ITALIANA STAMPA PERIODICA



Periodici del volontariato



centro nazionale
per il volontariato
Lucca

SOMMARIO

IL PUNTO

- SI VUOLE «BUROCRATIZZARE» IL VOLONTARIATO? (di Giuseppe Bicocchi)

DAL CENTRO

- IL MINISTRO AL CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

CONFERENZA DI ASSISI

- RIFLESSIONI SULLA CONFERENZA (di Luca Rinaldi e Leonardo Butelli)

NORMATIVE

- IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA.

- IL DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI SOCIALI

- CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLE FINANZE

- L'OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

- IL SINDACATO SULL'ART. 17 DELLA LEGGE 266/91

- ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

- IL RUOLO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE NELLA SOCIETÀ ITALIANA (di Carlo Borzaga)

- MOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI BENI CULTURALI ALLA CONFERENZA

i gruppi
**self
help**

aspetti e
problemi di
definizione
teorica
Relazioni al
seminario di
studio



Quaderni del Centro Nazionale per il Volontariato